



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 39 – 14 OTTOBRE 2025

Riunione del 06 Ottobre 2025

26.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. ..omissis..

IL TRIBUNALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

..omissis..: Per aver, in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza, ex artt. 18 Statuto FIPAV, 18 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di allenatore giovanile, commesso ripetuti atti di violenza di natura sessuale nei confronti di più atlete minorenni, a lui affidate in funzione della qualifica rivestita, fatti accertati in sede penale e a seguito dei quali all'indagato è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, anche a seguito dell'accertamento di ulteriori reati a sfondo sessuale commessi in danno di minorenni, così, anche determinando, con la sua condotta, grave disdoro alla Federazione e al movimento pallavolistico nazionale nel suo complesso.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, B e D dell'art 102 Reg. Giur.

Si è riunito per la discussione. Risultava collegato il Procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli e l'Avv. Emanuele Ricci in sostituzione del difensore Avv. Mario Malcagni, come da delega depositata.

Il procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo che venisse dichiarata la responsabilità disciplinare dell'incolpato con la sanzione della radiazione. Il difensore dell'incolpato discuteva riportandosi sostanzialmente alla memoria depositata nei termini.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento ha preso le mosse dall'esposto della Procura Generale dello Sport che inviava alla Procura federale una nota relativa ad articoli di giornale che riportavano l'arresto di un allenatore della Pallavolo, per aver questi posto in essere atti di violenza sessuale su atlete minorenni.

La procura svolgeva indagini ed individuava l'incolpato come il soggetto sottoposto a misure restrittive. Veniva poi acquisito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ..omissis..: il fascicolo istruttorio; all'esito di tali indagini la Procura federale procedeva con il deferimento.

La difesa nella memoria depositata nei termini eccepiva l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del proprio assistito e comunque l'esistenza del consenso da parte delle atlete a sottoporsi alle manipolazioni da parte dell'allenatore.

Riferiva poi la difesa come dalle risultanze delle deposizioni rese dinanzi all'Autorità fosse emersa l'esistenza di un rapporto di confidenza e familiarità con l'incolpato, tanto che anche i genitori avevano avuto modo di conoscerlo tanto da affidargli le figlie per accompagnarle alle partite o allenamenti. Proseguiva la difesa rilevando come una delle atlete avesse continuato a frequentare l'incolpato per motivi legati allo sport cosa che la "vittima di una condotta lesiva della propria libertà sessuale non continuerebbe ad esporsi volontariamente, per mesi, alla medesima situazione, senza manifestare resistenze o senza parlarne con alcuno"

Concludeva la difesa chiedendo il non luogo a procedere ed in subordine la sospensione del procedimento in attesa dell'esito del giudizio penale.

Ritiene questo Tribunale che risulta provata e disciplinarmente rilevante la condotta del deferito così come contestata dalla procura federale.

La memoria depositata dalla difesa, incentrata più su argomenti relativi al procedimento penale, non tiene conto dei diversi principi propri del processo sportivo.

Una delle due atlete, entrambe minorenni al momento dei fatti, che ha reso deposizione dinanzi alle Autorità ha ben descritto gli accadimenti. L'allenatore, profittando del rapporto privilegiato esistente con le atlete, l'ha invitata presso una inesistente beauty farm dove a suo dire lavorava per fare da "cavia" per la sua attività di massaggiatore; dopo un primo rifiuto ed alle continue insistenze, aderiva alla proposta. L'incontro avveniva invece in un box di cui l'allenatore aveva la disponibilità. In quelle circostanze chiedeva alla ragazza di spogliarsi e dopo il primo incontro in cui le lasciava coprire le parti intime, nei successivi la invitava a togliersi reggiseno e mutandine. L'atleta rifiutava. Anche i massaggi, dapprima in varie parti del corpo, si estendevano poi anche al seno.



Precisava l'atleta che per aver aderito agli incontri, l'allenatore non le faceva pagare la quota e di tanto in tanto le faceva regalini. Per la vergogna non aveva detto mai nulla ai genitori ma si era confidata con un'atleta amica.

Le stesse cose sostanzialmente risultano riferite nell'interrogatorio reso da altra atleta, al momento dei fatti minorenni, alla quale l'incolpato aveva toccato le parti intime dopo aver slacciato il reggiseno.

La non provata circostanza che le atlete si fossero sottoposte volontariamente ai trattamenti con massaggi, nulla rileva ai fini del procedimento sportivo. Sembra inutile ricordare che non può parlarsi di consenso per una ragazza minorenni.

In ogni caso, a prescindere dalla maggiore o minore età della persona offesa, non è concepibile che l'allenatore per il suo ruolo di educatore e per il rapporto stretto che viene a crearsi con le atlete, compia atti come quelli contestati all'incolpato; il regolamento affiliazione e tesseramento fra i doveri per l'allenatore richiama espressamente la necessità che gli stessi siano di buona condotta morale e civile (art. 92) e che tengano in ogni circostanza un comportamento adeguato alla loro funzione (art. 93).

Non può essere quindi ammesso il comportamento di un allenatore che, approfittando del rapporto di fiducia con le atlete e con i genitori, le induca - siano esse maggiorenni o minorenni - a seguirlo in un luogo nascosto per palpeggiarne il corpo, fino a toccare parti intime.

Per il processo sportivo le circostanze riferite alle Autorità da due atlete sono da ritenersi prova sufficiente per la dichiarazione di responsabilità disciplinare.

Anche l'istanza di sospensione del procedimento non può essere accolta.

Il procedimento disciplinare sportivo esula da quelli che sono i principi generali ordinari sia perché i tempi di conclusione dello stesso sono ristretti (giorni 90) sia perché "lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito o al superamento del ragionevole dubbio, come è invece previsto nell'ordinamento penale.

Il grado di prova sufficiente per ritenere sussistente una violazione delle regole poste dall'ordinamento sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio". (Corte di giustizia federale, 19 agosto 2011). Tale principio, più volte confermato da successive pronunce della stessa Corte, comporta che ai fini della decisione non è necessario che vi sia una responsabilità accertata con sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.



Nella fattispecie l'atto di deferimento non è fondato solo sugli articoli di giornale ma agli atti risultano le deposizioni rese nel corso del procedimento penale dalle atlete, che costituiscono, per quanto sopra, detto piena prova.

PQM

Il Collegio dispone la RADIAZIONE del Tesserato ..omissis...:

Roma, 07 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 Ottobre 2025